



ANIEH
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INDEMNALI

All'Ufficio Scolastico Territoriale
per la Provincia di Pisa
Segreteria di conciliazione

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea interpretazione del CCNL e del contratto individuale di lavoro

La sottoscritta Patrizia Cerri,

[REDACTED]

[REDACTED]

CONSIDERATO CHE

- con provvedimento del 22.09.2020 la sig.ra Cerri, già titolare di contratto a tempo indeterminato, in aspettativa ex art. 59 del CCNL 2007, veniva individuata, tra gli aspiranti a supplenza inseriti nella graduatoria di istituto, quale destinataria di proposta contrattuale individuale di lavoro presso l'Ipsia "A.Pacinotti" in qualità di Assistente Amministrativo dal 25.09.2020 al 31.08.2021;
- veniva altresì specificato che il contratto di lavoro si sarebbe risolto, oltre che per le cause specificate nel CCNL e nelle norme da esso richiamate, qualora fosse stato individuato **un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie;**
- tuttavia in data 05/02/21. riceveva comunicazione telefonica dalla Sig.ra [REDACTED] funzionario USP di Pisa, della modifica del suo contratto dal 31/08/2021 al 30/06/2021 per rientro nel ruolo di appartenenza del titolare assistente amministrativo facente funzione DSGA;
- La Sig.ra Patrizia Cerri, aveva ricevuto incarico annuale al 31/08/21 durante le convocazioni unitarie da parte dell'AT di Pisa in data 22/09/2020. In tale convocazioni unitarie svoltasi in modalità online i posti resesi disponibili e pubblicati all'albo non erano stati contrassegnati come posti non vacanti e quindi la stessa Patrizia Cerri non informata che il posto che andava a ricoprire era di una FF Dsga ha scelto e accettato l'incarico al 31 agosto presso IPSIA PACINOTTI di PONTEDERA ;

- infatti, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, espletate ai sensi del D.M. 863 del 18 dicembre 2018, per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi, le cui graduatorie finali sono state approvate con Decreto dell'USR Toscana n. 761 del 02.12.2020, gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA chiamati a ricoprire i posti DSGA vacanti e disponibili durante le attività propedeutiche all'avvio dell'a.s. 2020/21 sono tornati nella loro sede di titolarità;
- il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, con il quale sono state dettate le norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 124/1999, ribadisce la distinzione, già operata dal legislatore, fra: a) supplenze annuali, conferite per la copertura di posti resisi vacanti entro il 31 dicembre di ciascun anno; b) supplenze fino al termine delle attività didattiche, aventi ad oggetto posti non vacanti ma comunque disponibili entro la stessa data; c) supplenze temporanee alle quali i dirigenti scolastici possono fare ricorso, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno;
- il CCNL 29.11.2007 per il personale docente, tecnico ed amministrativo del comparto della scuola all'art. 44 stabilisce che i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA sono regolati da contratti individuali, per i quali è richiesta la forma scritta, nei quali devono risultare, tra l'altro: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa;
- la disposizione contrattuale aggiunge che “il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
- anche l'Aran riconosce che la disciplina contrattuale riprodotte il contenuto del CCNL 24.7.2003 non contiene più il riferimento alla “risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare”, che figurava nell'art. 18, comma 2, lett. c), del CCNL 4.8.1995 per cui essa è da ritenersi non più applicabile;
- alla luce del richiamato quadro normativo nonché dei principi generali che ispirano la disciplina del rapporto a tempo determinato, si ritiene che l'amministrazione scolastica abbia indebitamente rifiutato la prestazione e risolto il contratto di lavoro della sig.ra Cerri a seguito del rientro della dipendente titolare, comportamento vieppiù aggravato dal fatto che l'ipotesi contemplata tra le cause di risoluzione del contratto non si è mai realizzata atteso che nessun aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale Ata è mai stato disposto;

- non senza sottacere che, ai sensi della clausola 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il termine finale "è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico" sicché, a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato, le parti del contratto "conoscono dal momento della sua conclusione la data o l'evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto";
- del resto è da escludere che il rientro dell'assistente amministrativa titolare, decaduta dalla funzione di DSGA, possa legittimare la risoluzione del rapporto perché si tratta di un evento non previsto nel contratto individuale quale causa di cessazione anticipata dell'incarico, che trovava, secondo il prudente apprezzamento del dirigente scolastico, la sua giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento delle mansioni di competenza della dipendente sostituita;
- con Nota n. 15863 del 4.12.2020 l'USR Toscana ha stabilito, a decorrere dalla data di presa di servizio dei vincitori di concorso, che fossero revocate le reggenze al personale DSGA di ruolo presso altro istituto scolastico da parte degli Uffici di Ambito, nonché i provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi di ruolo. In questo caso il personale interessato sarebbe stato assegnato presso la sede di precedente titolarità, salvo particolari esigenze da valutare in accordo con la Direzione regionale;
- al contrario il personale non di ruolo a cui fosse stato revocato l'incarico avrebbe continuato a svolgere l'attività di assistente amministrativo nella stessa istituzione scolastica in cui ricopriva il ruolo di DSGA;
- nel documento si specifica che **i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA "restano confermati a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche"**;

tutto ciò premesso e richiamato

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL 2007 per erronea interpretazione del CCNL scuola, del contratto individuale di lavoro e degli atti presupposti e collegati

DELEGA

La sig.ra Cristina Dal Pino, dirigente sindacale Anief Toscana a rappresentarla ed assisterla nel presente procedimento e chiede che ogni comunicazione venga inviata per e-mail all'indirizzo di posta elettronica

[redacted]

Pisa , 25.02.2021

Il Presidente Regionale Anief Toscana

Cristina Dal Pino
Cristina Dal Pino

Si allega:

Nota USR Toscana 1583 del 4 dicembre 2020

Individuazione Personale Ata per Conferimento Incarico Tempo Determinato [redacted]

22/09/2020

Contratto Individuale di Lavoro [redacted] con decorrenza giuridica ed economica dal
25/09/2020 al 31/08/2021

Contratto Individuale di Lavoro Prot. [redacted] con decorrenza giuridica ed economia dal
25/09/2020 al 30/06/2020 (convertito)

Carta identità Fronte Retro Assistente Amministrativa Patrizia Cerri

Tessera Sanitaria Fronte Retro Assistente Amministrativa Patrizia Cerri